



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
AREA POLITICHE SOCIALI
S. PROMOZIONE DELLA SUSSIDIARIETA' E DELLA SALUTE
U.O. SFEP E RACCORDO TRA SERVIZI CENTRALI E TERRITORIALI**

ATTO N. DD 3125

Torino, 18/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S.F.E.P. - PROGETTO “HOPELAND” - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2020-2022. MODULO PROPEDEUTICO FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTO A TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.291,24=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO MINISTERIALE DA INTROITARE.

Con Decreto del 30 luglio 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 settembre 2013 n. 207 il Ministro dell'Interno ha definito le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale ed umanitaria per il triennio 2014-2016, nonché le linee guida ed i modelli di domanda. L'Amministrazione comunale si occupa strutturalmente delle problematiche relative all'accoglienza e all'inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati dal 2001, proponendosi come Ente locale attuatore del Programma Nazionale Asilo (PNA), poi divenuto Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) a seguito delle disposizioni contenute nella Legge 189/2002. Ciò che caratterizza lo SPRAR è la tipologia di servizi offerti ai beneficiari. L'obiettivo principale del Sistema è quello di garantire non solo attività di tipo assistenziale, ma anche “servizi trasversali”: assistenza sanitaria e psicologica, apprendimento della lingua italiana, orientamento sociale e ricongiungimento familiare, accompagnamento sociale, consulenza legale, servizi di interpretariato e mediazione culturale, orientamento e inserimento lavorativo e abitativo in autonomia. Un'attenzione particolare viene altresì dedicata a categorie vulnerabili come i minori non accompagnati, le persone che necessitano di cure psicologiche o psichiatriche e per tali categorie viene prevista una specifica progettazione. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 977 dell'11 ottobre 2013 (mecc. 2013 04755/019), esecutiva dal 25 ottobre 2013, si è provveduto ad approvare la partecipazione della Città, Direzione Servizi Sociali – Servizio Stranieri e Nomadi, al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre

2013 (decreto del Ministro dell'Interno 30 luglio 2013) per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA).

All'interno di tale filone di intervento si colloca il progetto Hopeland che realizza un sistema integrato, costruito su un insieme di attori di varie appartenenze operanti in modo coordinato sul territorio attraverso la costituzione di una rete diffusa di servizi di accoglienza che tende alla promozione di misure specifiche dirette a favorire l'integrazione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o umanitaria.

Questa articolata struttura si occupa anche della predisposizione di percorsi di rimpatrio volontario e reinserimento nei paesi d'origine, con il coinvolgimento della Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Nell'ambito delle attività predisposte dal citato progetto sono stati previsti – negli anni 2014, 2015, 2016 – corsi di alfabetizzazione e lingua italiana rivolti ad immigrati con status di rifugiati o richiedenti asilo che hanno presentato domanda di asilo o protezione internazionale e beneficiari di protezione sussidiaria, segnalati dell'Ufficio Stranieri dell'Area Servizi Sociali del Comune di Torino.

A tal fine, la Città di Torino ha provveduto a realizzare due poli cittadini per l'apprendimento della lingua italiana, in cui si sono organizzati corsi di Italiano per stranieri L2 negli anni 2014, 2015, 2016, l'uno presso il Centro Interculturale della Città sito in Corso Taranto, 160 e l'altro presso S.F.E.P., Agenzia formativa della Città per le professioni sociali, sita in Via Cellini, 14.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha approvato e finanziato le domande di contributo presentate dalla Città per l'intero triennio. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2016, ha autorizzato la prosecuzione del progetto per il triennio successivo 2017 – 2019 e ha proceduto all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

Per l'anno 2017 sono stati attivati n. 22 moduli formativi presso il Centro Interculturale e n. 7 moduli formativi presso S.F.E.P.; per l'anno 2018 sono stati attivati n. 10 moduli formativi presso il Centro Interculturale e n. 6 moduli formativi presso S.F.E.P.; per l'anno 2019 sono stati attivati n. 12 moduli formativi presso il Centro Interculturale e di n. 6 moduli formativi presso S.F.E.P.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, ha approvato le modalità di accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, ai fini della predisposizione dei servizi di accoglienza, nonché l'approvazione delle "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)", ed ha autorizzato la prosecuzione dei progetti in scadenza al 31 dicembre 2019 per un periodo di sei mesi.

Con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 Prot. n. 24543/19, sono stati finanziati i progetti autorizzati alla prosecuzione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Con circolare operativa per la rete SIPROIMI, in conseguenza delle disposizioni di cui all'art 86 bis Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, recanti misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), protocollo n. 6564/2020 del 4 maggio 2020, il Servizio Centrale del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati, ha autorizzato la prosecuzione delle attività in essere alle attuali condizioni per un periodo ulteriore di sei mesi a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2020.

Con Determinazione Dirigenziale n. 347 del 13 dicembre 2019 (mecc. 2019 06382/019), esecutiva dal 30 dicembre 2019, si è provveduto ad affidare gli incarichi per l'avvio di 18 moduli formativi (6 presso S.F.E.P. e 12 presso il Centro Interculturale).

Nell'ambito del progetto è prevista l'attivazione presso SFEP di moduli propedeutici alla formazione professionale.

Il docente esperto nelle tematiche relative al modulo propedeutico al corso professionale “Elementi di panificazione/pizzaiolo” è stato individuato e segnalato dall’Agenzia formativa che gestirà il corso. Il curriculum vitae è depositato agli atti.

Si precisa che il presente affidamento concerne attività di docenza. Trattasi di attività distinta da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come bene evidenziato dalla Deliberazione della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P del 25 novembre 2009 e da ultimo dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6/2014. Inoltre, la preventiva ricognizione finalizzata alla ricerca delle professionalità richieste all’interno dell’ente per svolgimento dell’attività di docenza è effettuata tramite la Banca dati Formatori continuamente aggiornata, che contiene anche i soggetti appartenenti all’Amministrazione che sono in possesso dei requisiti idonei alla docenza, in materie differenti dai compiti di istituto.

Per il compenso dovuto all’esperto da incaricare si fa riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro Salute Politiche Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U. n. 117 del 22/05/2009) “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali finanziate dal F.S.E. 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.) che specifica i massimali di costi ritenuti congrui da attribuire ai docenti/esperti per lo svolgimento delle attività formative.

In base alla predetta normativa il compenso orario da corrispondere all’esperto è individuato in Euro 41,32= lordi, e in Euro 25,82= lordi ogni seduta degli Organi Collegiali.

Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione dell’attività in questione saranno utilizzati gli appositi fondi ministeriali da introitare.

Occorre pertanto affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., al sig. Maikol Gunetti, l’incarico per l’attività di docenza presso SFEP nell’ambito del modulo propedeutico a corso professionale (Elementi di panificazione/pizzaiolo), previsto dal Progetto Hopeland, da effettuare dalla data di esecutività del presente atto a novembre 2020, per una spesa complessiva di Euro 1.291,24= al lordo delle ritenute di legge, come analiticamente descritto nel prospetto sottoindicato, e impegnare la relativa spesa:

Nominativo	Attività	N. Ore (€ 41,32)	N. Sedute (€ 25,82)	Totale
GUNETTI Maikol nato a <i>omissis</i> <i>omissis</i> <i>omissis</i> <i>omissis</i> (fuori campo Iva art. 5 c. 2 DPR 633/72 e s.m.i.; art. 67 D.P.R. 917/86)	Docenza nell'ambito del modulo propedeutico a corso professionale Elementi di panificazione / pizzaiolo	30	2	1.291,24
Totale				1.291,24

Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino e l’esperto Maikol Gunetti verrà sottoscritto apposito contratto secondo lo schema tipo allegato (All. 1), parte integrante del presente atto.

Tale compenso rientra nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. n. 446/97, e la relativa spesa a carico della Città sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito

provvedimento.

Il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione Internet "Amministrazione aperta".

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.

L'incarico in oggetto non richiede l'indicazione del CIG in quanto incarico di collaborazione ex D.Lgs. 165/2001, codice "20"-"INCARICHI_COLLABORAZIONE".

Si dà atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla Circolare del Segretario Generale prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmesso all'indirizzo incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito Web.

Tutto ciò premesso,

LA P.O. CON DELEGA

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., al sig. Maikol Gunetti l'incarico per l'attività di docenza presso SFEP nell'ambito del modulo propedeutico a corso professionale (Elementi di panificazione/pizzaiolo), previsto dal Progetto Hopeland, da effettuare dalla data di esecutività del presente atto a novembre 2020, per una spesa complessiva di Euro 1.291,24= al lordo delle ritenute di legge, come analiticamente descritto nel prospetto sopraindicato. Dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino e l'esperto Maikol Gunetti verrà sottoscritto apposito contratto secondo lo schema tipo allegato (All. 1), parte integrante del presente atto. Di dare atto, per quanto espresso in narrativa, che il compenso orario da corrispondere al docente è individuato in Euro 41,32= lordi e in Euro 25,82= lordi ogni seduta degli Organi Collegiali;

2. di impegnare la spesa occorrente per l'espletamento dell'attività di cui al punto 1 per complessivi Euro 1.291,24=, come indicato nel dettaglio economico-finanziario riportato in calce. Tale compenso rientra nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. n. 446/97, e la relativa spesa a carico della Città sarà fronteggiata con l'utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico;

4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro 1.291,54 con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
1.291,24	2020	12	04	1	03	086300008001	019	31/12/2020
Descrizione capitolo e articolo			SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570000-8900000 ENTRATA – settore 019					
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario					
U.1.03.02.99.999			Altri servizi diversi n.a.c.					

La suddetta somma è coperta da contributo ministeriale accertato con Determinazione Dirigenziale n. 1794/2020 del 12 giugno 2020 (Acc. n. 1860/2020) e da introitare, a rendicontazione delle spese, come indicato nella seguente tabella:

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione	
1.291,24	2020	2	0101	01	006570000001	019	31/12/2020	
Descrizione capitolo e articolo			MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA – settore 019					
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario					
E.2.01.01.01.001			Trasferimenti correnti da Ministeri					

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente da Ileana Giuseppina Leardini

Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 16723/2020 del 31/08/2020

**CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE
OCCASIONALE**

TRA

- La Città di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona di Ileana G. LEARDINI, nata a Rivoli (TO) il 18 marzo 1966, Funzionaria in P.O. con delega, domiciliata per la sua carica presso la sede della Città di Torino – Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro – Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute – SFEP, che interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, nonché in esecuzione della delega della Direttrice della Divisione del 1° agosto 2017;

E

-(nome e cognome dell'Incaricato), codice fiscale.....
nato a, il....., residente a
via....., n....., che in seguito sarà chiamato per brevità
anche Incaricato, che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;

convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1
(Oggetto del contratto)**

1. La Città di Torino, come sopra rappresentato, affida all'Incaricato, che accetta, l'incarico di svolgere la propria attività di prestazione occasionale per
(citare in sintesi l'oggetto dell'incarico).

**Articolo 2
(Prestazioni)**

1. La Città di Torino affida all'Incaricato, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni.....
(indicare con precisione l'oggetto della prestazione o allegare altro documento, ad esempio offerta o preventivo approvati, nel quale l'oggetto sia ben definito).
2. L'Incaricato svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti della Città. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto d'opera.

3. L'Incaricato si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità operative da concordare con la responsabile della Scuola Formazione Educazione Permanente (S.F.E.P.) ed alle quali l'Incaricato dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico.
4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal responsabile del servizio e/o da altro funzionario dallo stesso incaricato.
5. L'Incaricato accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto durante l'attività (è fatto divieto di usare materiali soggetti a copyright) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo sul sito Internet S.F.E.P. e della Città di Torino.
6. E' obbligo di SFEP il rispetto dei diritti morali sui materiali ricevuti e la diffusione esclusiva all'interno delle proprie attività.
7. Il materiale didattico da distribuire ai partecipanti, predisposto secondo modello di slide / dispensa fornito da SFEP, in formato elettronico, dovrà essere consegnato entro i termini concordati, al tutor del corso.

Articolo 3 (Corrispettivo)

1. La Città di Torino pagherà all'Incaricato il compenso forfettario lordo di Euro (Euro...../..... *in lettere*) per la prestazione oggetto del presente contratto sul quale sarà applicata la ritenuta d'acconto.
2. La Città di Torino dichiara che la spesa di Euro.....(Euro/ *in lettere*) è stata regolarmente impegnata sul bilancio per l'esercizio, come da determinazione dirigenziale n. del (mecc.), esecutiva dal (impegno n.).
3. L'Incaricato si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del presente contratto e della determinazione dell'impegno di spesa (mecc.).
4. la Città di Torino provvederà al pagamento della prestazione regolarmente svolta entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento. Tale termine rimane sospeso dal 5 dicembre di ogni anno fino al 15 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.
5. La Città di Torino trasmetterà all'Incaricato, gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all'indirizzo dal medesimo indicato (*indicare la residenza del collaboratore*).
6. La Città di Torino effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere.
7. L'Incaricato indicherà in occasione della presentazione della nota di addebito gli estremi per l'accredito (banca / posta e codice IBAN completo). Tale indicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del codice civile sul lavoro autonomo.

Articolo 4 (Termini di esecuzione delle prestazioni)

1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con apposita lettera di avvio delle prestazioni e avrà termine inderogabilmente il (*indicare il termine della collaborazione*).
2. Le parti danno atto che l'incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione lavorativa pari a giorni.

Articolo 5 (Recesso)

1. La Città di Torino e l'Incaricato possono, in ogni tempo, anche durante l'espletamento dell'incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a dieci giorni a mezzo lettera raccomandata.
2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso.
3. In caso di recesso da parte dell'Incaricato senza rispetto del termine di preavviso pattuito, la Città di Torino applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad un massimo del dieci per cento (10%).

Articolo 6 (Clausola risolutiva espressa)

1. Se l'Incaricato non adempierà ad una delle prestazioni previste all'articolo 2, la Città di Torino potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile.
2. In caso di risoluzione del contratto, all'Incaricato spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dalla Città di Torino.

Articolo 7 (Risarcimento danni)

1. L'Incaricato sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello svolgimento dell'attività.

Articolo 8 (Controversie e foro competente)

1. La Città di Torino e l'Incaricato decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all'emanazione del lodo arbitrale, l'Incaricato e la Città di Torino saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto.
2. Il foro competente è quello di Torino.

Articolo 9 (Incompatibilità)

1. L'Incaricato dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse della Città di Torino.
2. L'Incaricato si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all'avvenuto svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto.

3. L'Incaricato dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge.

4. *(comma da inserire nel caso in cui l'Incaricato sia dipendente pubblico)* La Città di Torino dichiara di aver ottenuto l'autorizzazione al conferimento dell'incarico di cui trattasi da parte dell'Ente di appartenenza dell'Incaricato, come previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

5. oppure, la Città di Torino dichiara che per il conferimento dell'incarico di cui trattasi non è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza dell'Incaricato, come previsto dall'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 10 (Requisiti oggettivi)

1. L'Incaricato dà atto che per l'anno in corso ha/non ha superato l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'attività di lavoro autonomo occasionale.

Articolo 11 (Spese contrattuali)

1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell'Incaricato.

Articolo 12 (Normativa fiscale)

1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 10 della tariffa parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13 (Dovere di riservatezza)

1. L'Incaricato è tenuto alla massima riservatezza in merito all'oggetto ed allo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto;

2. L'Incaricato che, nello svolgimento dell'attività affidatagli accede a dati personali, di cui la Città di Torino - Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro - è Titolare, opera nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679) ed esclusivamente in base alle finalità del presente contratto.

Articolo 14 (Informativa trattamento dei dati personali)

1. La Città di Torino informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali forniti e necessari per la prestazione in oggetto saranno trattati dai dipendenti del Comune, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale sono resi, senza diffusione dei dati e con comunicazione solo ad altri enti pubblici per espletare i fini istituzionali, o altri soggetti privati in rapporto con la Città per l'espletamento dei fini

istituzionali, formalmente autorizzati del trattamento. E' possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679 (es. accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione), rivolgendosi alla Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torino – Piazza Palazzo di Città 1 – 10122 Torino.

Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati la Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro – Area Politiche Sociali, e contattabile all'indirizzo Via C.I. Giulio, 22 10122 Torino – e-mail privacyareapolitichesociali@comune.torino.it.

Il Responsabile della Protezione Dati è raggiungibile all'indirizzo Via Meucci 4 - 10121 Torino - e-mail: rpd_privacy@comune.torino.it.

Il Comune non ricorre a processi decisionali automatici (art. 22 del Reg. UE 2016/679).

Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti.

Per la Città di Torino
La Funzionaria in P.O. con delega
Dott.ssa Ileana G. LEARDINI

L'Incaricato

L'Incaricato approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 (clausola risolutiva espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9 punto 2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile.

L'Incaricato

Torino,